



N. 3475/2139 di repertorio

**COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 18 (diciotto) del mese di maggio a Milano nella casa sita in via Petrella n. 19 davanti a me Giampaolo Guidobono Cavalchini notaio a Cesano Maderno e iscritto presso il Collegio Notariale di Milano

sono comparsi

Carlo ZANELLA, nato a Bolzano il 2 marzo 1951 e domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente e in rappresentanza dell'associazione di diritto italiano denominata "**CLUB ALPINO ITALIANO ALTO ADIGE**", con sede a Bolzano in viale Europa n. 53/F, codice fiscale 80014490215, munito degli occorrenti poteri in forza del vigente statuto sociale nonché di deliberazione del Comitato Direttivo di detta associazione di diritto italiano del 28 settembre 2020,

Matteo Francesco MARTEDDU, nato a Orotelli il 4 ottobre 1949 e domiciliato per le rispettive cariche presso le sedi sociali di cui infra il quale interviene al presente atto nella sua triplice veste di

- procuratore e in rappresentanza dell'associazione di diritto italiano denominata "**CLUB ALPINO ITALIANO - RAGGRUPPAMENTO REGIONALE CAMPANIA**", con sede a Napoli in via Eldorado n. 3, Castel dell'Ovo, codice fiscale 95087070637,

munito degli occorrenti poteri in virtù di procura del 17 maggio 2021 n. 1751 di repertorio a rogito notaio Grazia Annunziata di Napoli che in originale trovasi allegata al presente atto sotto la lettera "**A**",

- procuratore e in rappresentanza dell'associazione di diritto italiano denominata "**CLUB ALPINO ITALIANO - REGIONE SICILIA**", con sede a Palermo in via Roma n. 443, codice fiscale 970225540831

munito degli occorrenti poteri in virtù di procura speciale del 17 maggio 2021 n. 8161 di repertorio a rogito notaio Cecilia Claudia Romano di Caltanissetta che in originale trovasi allegata al presente atto sotto la lettera "**B**", e di Presidente e in rappresentanza dell'associazione di diritto italiano denominata "**CLUB ALPINO ITALIANO - REGIONE SARDEGNA**", con sede a Nuoro in via Campania n. 22, codice fiscale 9212335092

munito degli occorrenti poteri in forza del vigente statuto sociale nonché di deliberazione del Consiglio Direttivo Regionale del 15 dicembre 2020,

Roberto MANFREDI, nato a Genova il 25 giugno 1961 e domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra che interviene al presente atto nella qualità di Presidente e in rappresentanza dell'associazione di diritto italiano denominata "**CLUB ALPINO ITALIANO - REGIONE LIGURIA**", con sede a Genova in Galleria Mazzini n. 7/3, codice fiscale 95112610100,

munito degli occorrenti poteri in forza del vigente statuto sociale nonché di deliberazione dell'Assemblea Regionale dei Delegati del 30 novembre 2020,

Renato FRIGO, nato a Sovizzo il 25 novembre 1953 e domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra che interviene al presente atto nella qualità di Presidente e in rappresentanza dell'associazione di diritto italiano denominata "**CLUB ALPINO ITALIANO - REGIONE DEL VENETO**", con sede a Venezia in Via Canareggio n. 252/A codice fiscale 94061070275

munito degli occorrenti poteri in forza del vigente statuto sociale nonché di

**Reg.to Agenzia
delle Entrate
Ufficio Monza**

Il 25/05/2021

al N. 17638

Serie 1T

Totale €.356,00

deliberazione dell'Assemblea Regionale dei Delegati del Veneto del 17 ottobre 2020,

Bruno MIGLIORATI, nato a Gravelona Toce il 21 marzo 1945 e domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra che interviene al presente atto nella qualità di Presidente e in rappresentanza dell'associazione di diritto italiano denominata "**CLUB ALPINO ITALIANO - REGIONE PIEMONTE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**", con sede a Torino in via Principe Amedeo n. 17, codice fiscale 97676590017, munito degli occorrenti poteri in forza del vigente statuto sociale nonché di deliberazione dell'Assemblea Regionale dei Delegati del Piemonte del giorno 8 maggio 2021,

Bruno OLIVIERI, nato a Macerata il 24 agosto 1965 e domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra che interviene al presente atto nella sua plurima veste di

- Presidente e in rappresentanza dell'associazione di diritto italiano denominata "**CLUB ALPINO ITALIANO - REGIONE MARCHE**", con sede a Macerata in via Luigi Bartolini n. 37, codice fiscale 91004570429, munito degli occorrenti poteri in forza del vigente statuto sociale nonché di deliberazione dell'Assemblea Regionale dei Delegati del Gruppo Regione Marche del 7 maggio 2021,

- procuratore e in rappresentanza delle associazioni di diritto italiano denominate

"**CLUB ALPINO ITALIANO - REGIONE PUGLIA**", con sede a Foggia in via G. Imperiale n. 50, codice fiscale 93305680725,

munito degli occorrenti poteri in virtù di procura del 14 maggio 2021 n. 43774 di repertorio a rogito notaio Rossella Sannoner di Foggia che in originale di allega al presente atto sotto la lettera "**C**", e

"**CLUB ALPINO ITALIANO GRUPPO REGIONE BASILICATA**", con sede a Melfi in via Gabriele d'Annunzio n. 35, codice fiscale 96069250767,

munito degli occorrenti poteri in virtù di procura del 17 maggio 2021 n. 4464 di repertorio a rogito notaio Rocco Cimmino di Melfi che in originale trovasi allegata al presente atto sotto la lettera "**D**", e

"**CLUB ALPINO ITALIANO GRUPPO REGIONALE UMBRIA**", con sede a Città di Castello in via Mario Angeloni n. 13, codice fiscale 93006790542,

munita degli occorrenti poteri in virtù di procura speciale del 14 maggio 2021 n. 3098 di repertorio a rogito Notaio Gianpietro Galassi di Spoleto e che in originale trovasi allegata al presente atto sotto la lettera "**E**", e

Francesco SULPIZIO, nato a Chieti il 23 marzo 1950 e domiciliato per la carica presso la sede di cui infra che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente e in rappresentanza dell'associazione di diritto italiano denominata "**CLUB ALPINO ITALIANO ABRUZZO**", con sede a Chieti in piazza Templi Romani n. 3, codice fiscale 93023790699,

munito degli occorrenti poteri in forza del vigente statuto sociale nonché di deliberazione dell'Assemblea Regionale dei Delegati del Gruppo Regione Abruzzo del 10 ottobre 2020.

Detti componenti, della cui identità personale sono certo, consapevoli delle conseguenze previste dalla legge per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiarano preliminarmente, in via sostitutiva di atto di notorietà, la veridicità e attualità delle cariche e dei poteri sopra indicati e quindi convergono quanto segue:

ARTICOLO 1: PERSONE E CONSENSO - DURATA - OGGETTO

Le associazioni "CLUB ALPINO ITALIANO ALTO ADIGE", "CLUB ALPINO ITALIANO - RAGGRUPPAMENTO REGIONALE CAMPANIA", "CLUB ALPINO ITALIANO - REGIONE SICILIA", "CLUB ALPINO ITALIANO - REGIONE SARDEGNA", "CLUB ALPINO ITALIANO - REGIONE LIGURIA", "CLUB ALPINO ITALIANO GRUPPO REGIONALE UMBRIA", "CLUB ALPINO ITALIANO - REGIONE DEL VENETO", "CLUB ALPINO ITALIANO - REGIONE PIEMONTE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", "CLUB ALPINO ITALIANO - REGIONE MARCHE", "CLUB ALPINO ITALIANO - REGIONE PUGLIA", "CLUB ALPINO ITALIANO GRUPPO REGIONE BASILICATA" e "CLUB ALPINO ITALIANO ABRUZZO", come sopra rappresentate, costituiscono una società cooperativa denominata

"MONTAGNA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI"

Alla Cooperativa si applicano, le norme accolte dall'atto costitutivo dallo statuto, le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da queste non previsto, le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.

La cooperativa ha

- sede a Milano, ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, l'indirizzo iniziale viene fissato in via Petrella n. 19;
- durata al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasesanta);
- scopo e oggetto indicati agli articoli 3 (tre) e 4 (quattro) dello statuto.

ARTICOLO 2: PATRIMONIO DELLA COOPERATIVA

Il Patrimonio della Cooperativa è costituito

- a) dal capitale sociale, che è variabile, ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da azioni del valore nominale di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) di modo che le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non siano superiori ai limiti di legge;
- b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- c) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di esercizio e con le azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni versato dai soci ordinari;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci, né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

Ciascun socio sottoscrive la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) e pertanto il capitale iniziale deliberato è di euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero).

Le parti dichiarano che le quote sociali saranno liberate su richiesta dell'organo amministrativo mediante conferimento in denaro per i corrispondenti importi, in conformità alla normativa antiriciclaggio.

ARTICOLO 3: REQUISITI DEI SOCI E PROCEDURA DI AMMISSIONE A SOCI

Requisiti dei soci

Il numero dei soci ordinari è illimitato e non potrà essere inferiore a quello stabilito dalla Legge.

Possono essere soci

- i Raggruppamenti Regionali e Provinciali del Club Alpino Italiano;

• le Sezioni nazionali del Club Alpino Italiano;
che, condividendoli, intendano contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio ordinario dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente quanto segue:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- d) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere, in misura né inferiore, né superiore, ai limiti di legge.
- e) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto e di volersi attenere alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;
- g) copia dell'ultimo bilancio approvato;
- h) elenco dei soci e delle cariche sociali.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda, motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e darne comunicazione all'interessato che può, entro il termine di decadenza di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del rigetto, ricorrere all'assemblea che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della prima seduta utile.

ARTICOLO 4: VERSAMENTO QUOTA - OBBLIGHI DEI SOCI

Fermi restando gli altri obblighi di legge e di statuto, i soci ordinari sono obbligati

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo
 - a. del capitale sottoscritto;
 - b. della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - c. del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e, ove necessario, ad adeguarvi le proprie deliberazioni;
- c) a favorire gli interessi e le finalità di Montagna Servizi;
- d) a servirsi, a parità di condizioni, dei servizi e delle opportunità offerte da Montagna Servizi salva deroga motivata. Per tutti i rapporti con Montagna Servizi il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata.

ARTICOLO 5: RECESSO

Perdita della qualità di socio ordinario

La qualità di socio ordinario si perde per recesso, esclusione, scioglimento o

liquidazione di Montagna Servizi.

Recesso del socio ordinario

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio ordinario

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso potrà aver luogo soltanto quando il recedente abbia assolto gli impegni contratti con Montagna Servizi nonché gli obblighi che Montagna Servizi abbia assunto nei confronti di terzi per conto del socio.

La volontà di recesso deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione, informando il Socio con le stesse modalità, dell'accoglimento o del rigetto.

Il recesso ha effetto dalla chiusura dell'esercizio in corso, se accolto tre mesi prima del termine dell'esercizio stesso, e, diversamente, dalla chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione di accoglimento.

ARTICOLO 6: ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio ordinario

- a) che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché in relazione alle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- c) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'assemblea che, se non appositamente convocata, delibera nella prima seduta utile.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici in essere. L'esclusione diventa efficace dalla sua annotazione nel libro dei soci da parte del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 7: BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili an-

nuali destinandoli

- a) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge;
- b) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- c) alle altre riserve indivisibili.

È esclusa la distribuzione di utili a favore dei soci ordinari. L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 8: RISTORNI

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno proposta dal Consiglio di Amministrazione, attribuendola mediante una o più delle seguenti forme: erogazione diretta e/o aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio.

ARTICOLO 9: ASSEMBLEA

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (lettera raccomandata A.R, fax, e-mail, ecc.) inviato almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza; l'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia, in tal caso, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Funzioni dell'assemblea

L'assemblea

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
3. procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
4. procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo;
5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e ai Sindaci;
6. provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
7. delibera sull'eventuale erogazione dei ristorni;
8. delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
9. approva i regolamenti interni;
10. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
11. nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;
12. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopon-

gano alla sua approvazione.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, in termini che siano utili per l'approvazione del bilancio.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge.

ARTICOLO 10: Consiglio di amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre consiglieri, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori. Come consentito dall'art. 2542 comma 5° C.C, un terzo degli amministratori è eletto dall'assemblea dei soci su indicazione del CLUB ALPINO ITALIANO espressa dal Consiglio Centrale su proposta del Presidente Generale. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'assemblea tra gli amministratori indicati dal CLUB ALPINO ITALIANO,

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Consiglio, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge nel suo seno il Vicepresidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è investito altresì della rappresentanza della società ai sensi dell'articolo 35 dello statuto

L'incarico è conferito a **Paolo GRILLI**, nato a Chieti il 4 gennaio 1956, codice fiscale GRLPLA56A04C632F, Presidente, e **Umberto MARTINI**, nato a Bassano del Grappa il 16 luglio 1946, codice fiscale MRTMRT46L16A703R, ed Eugenio ZAMPERONE, nato a Biella il 30 marzo 1948, codice fiscale ZMPGNE48C30A059I, consiglieri, tutti domiciliati per la rispettiva carica presso la sede sociale.

Le parti convengono che il nominato Consiglio di Amministrazione resti in carica fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio 2021 (duemilaventuno)

ARTICOLO 11: ORGANO DI CONTROLLO

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea dei quali uno su indicazione del CLUB ALPINO ITALIANO espressa dal Comitato centrale di indirizzo e di controllo del Club Alpino Italiano.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti dei quali uno su indicazione del CLUB ALPINO ITALIANO espressa dal Comitato centrale di indirizzo e di controllo del Club Alpino Italiano.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Se l'Assemblea non provvede a nominare un Revisore Contabile ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. a cui è demandato il controllo contabile sulla società, il

Collegio Sindacale, esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

ART. 12: REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Il controllo contabile sulla società per i primi tre esercizi è demandato a Giancarlo COLUCCI, nato a Sanremo il 17 ottobre 1947, codice fiscale CLG GCR 47R17 I138R, con domicilio a tal fine presso la sede sociale della società.

ARTICOLO 13: ESERCIZIO SOCIALE

La chiusura dell'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Il primo esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno).

ARTICOLO 14: STATUTO SOCIALE

Le norme relative al funzionamento della società sono contenute nello statuto che si allega a questo atto sotto la lettera "F".

ARTICOLO 15: SPESE

Le spese e imposte del presente atto, ammontanti approssimativamente a complessivi euro 2.200,00 (duemiladuecento virgola zero zero), sono a carico della qui costituita società.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto da me letto unitamente allo statuto allegato ai comparenti che lo sottoscrivono alle ore quindici e trenta minuti, omessa la lettura degli altri allegati per espressa dispensa avutane dai comparenti stessi.

Consta quattro fogli scritti da persona fida e in parte da me per quindici intere facciate e parte della sedicesima fin qui.

F.to Carlo Zanella

F.to Matteo Francesco Marteddu

F.to Roberto Manfredi

F.to Renato Frigo

F.to Bruno Migliorati

F.to Bruno Olivieri

F.to Francesco Sulpizio

F.to Giampaolo Guidobono Cavalchini

Allegato "F" al N. 3475/2139 di Repertorio

Montagna Servizi Società Cooperativa

STATUTO

TITOLO PRIMO

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1: Costituzione e denominazione

È costituito con sede nel comune di Milano, la Società Cooperativa, denominata

"Montagna Servizi– Società cooperativa per azioni"

siglato **"Montagna Servizi s.c.p.a."** o **"Montagna Servizi"**.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2: Durata

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemila sessanta (31.12.2060).

TITOLO SECONDO

Scopo – Oggetto

Art. 3: Scopo mutualistico

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini speculativi; ha per scopo la gestione in comune di un'impresa per fornire innanzitutto ai soci, ma anche a terzi e senza limiti di prevalenza, beni o servizi per il miglior conseguimento degli scopi statutari dei soci e del CLUB ALPINO ITALIANO e di tutte le sue articolazioni territoriali e funzionali.

La produzione e fornitura di beni e servizi dovrà quindi essere informata alle previsioni dell'art. 1 dello Statuto e all'art. 1 del Regolamento Generale del Club alpino italiano (C.A.I.).

La Cooperativa svolgerà, in favore dei soci e del CLUB ALPINO ITALIANO e di tutte le sue articolazioni territoriali e funzionali e dei loro soci, tutte le attività e i servizi utili e funzionali al raggiungimento dei loro scopi sociali in modo coordinato, qualificato ed economicamente vantaggioso.

Montagna Servizi può operare anche con terzi.

Montagna Servizi aderisce alla Confederazione delle Cooperative Italiane.

Art. 4: Oggetto sociale

Considerati gli scopi di mutualità interna ed esterna della Cooperativa, così come definiti all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre evidenziati, Montagna Servizi ha come oggetto:

a) La fornitura di servizi di segreteria ai propri soci, agli OTCO e alle Strutture operative del CAI e alle loro articolazioni territoriali; l'assistenza alle sezioni ed ai Gruppi Regionali del CAI nella presentazione di richieste di contributi e la funzione di sportello informativo in merito alla pubblicazione di bandi di interesse per le sezioni e i Gruppi Regionali del CAI.

b) La produzione e commercializzazione di beni connessi alla frequentazione della montagna, all'editoria, alla cinematografia e alla comunicazione e diffusione, in ogni sua forma, della cultura e delle tradizioni montane.

c) La predisposizione e prestazione di servizi organizzativi e consulenziali funzionali alle attività del Club Alpino Italiano, delle sue articolazioni territoriali nonché dei suoi organi tecnici e delle strutture operative, volti a favorire l'organizzazione delle loro iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, e di promozione e valorizzazione della sentieristica e delle opere alpine (rifugi e bivacchi), per il raggiungimento delle finalità istituzionali del Club

Alpino Italiano.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, ed assumere partecipazioni in altre imprese e costituire società di qualsiasi natura, con partner anche non cooperativi, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

TITOLO TERZO

Soci ordinari e Soci sovventori

Art 5: Soci ordinari

Il numero dei soci ordinari è illimitato e non potrà essere inferiore a quello stabilito dalla Legge.

Possono essere soci

- i Raggruppamenti Regionali e Provinciali del Club Alpino Italiano;
 - le Sezioni nazionali del Club Alpino Italiano;
- che, condividendoli, intendano contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 6: Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio ordinario dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente quanto segue:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- d) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere, in misura né inferiore, né superiore, ai limiti di legge.
- e) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto e di volersi attenere alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;
- g) copia dell'ultimo bilancio approvato;
- h) elenco dei soci e delle cariche sociali.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda, motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e darne comunicazione all'interessato che può, entro il termine di decadenza di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del rigetto, ricorrere all'assemblea che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della prima seduta utile.

Art. 7: Obblighi del socio ordinario

Fermi restando gli altri obblighi di legge e di statuto, i soci ordinari sono obbligati

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo,
 - a. del capitale sottoscritto;
 - b. della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- c. del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e, ove necessario, ad adeguarvi le proprie deliberazioni;
- c) a favorire gli interessi e le finalità di Montagna Servizi;
- d) a servirsi, a parità di condizioni, dei servizi e delle opportunità offerte da Montagna Servizi salva deroga motivata.

Per tutti i rapporti con Montagna Servizi il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata.

Art. 8: Perdita della qualità di socio ordinario

La qualità di socio ordinario si perde per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione di Montagna Servizi.

Art.9: Recesso del socio ordinario

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio ordinario

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso potrà aver luogo soltanto quando il recedente abbia assolto gli impegni contratti con Montagna Servizi nonché gli obblighi che Montagna Servizi abbia assunto nei confronti di terzi per conto del socio.

La volontà di recesso deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione, informando il Socio con le stesse modalità, dell'accoglimento o del rigetto.

Il recesso ha effetto dalla chiusura dell'esercizio in corso, se accolto tre mesi prima del termine dell'esercizio stesso, e, diversamente, dalla chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione di accoglimento.

Art. 10: Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio ordinario

- a) che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché in relazione alle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- c) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;

Contro la deliberazione di esclusione il socio, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'assemblea che, se non appositamente convocata, delibera nella prima seduta utile.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici in essere. L'esclusione diventa efficace dalla sua annotazio-

ne nel libro dei soci da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11: Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sia dal Consiglio di Amministrazione che dall'Assemblea, sono comunicate ai soci destinatari entro trenta giorni mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12: Liquidazione

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa efficace e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende la quota di capitale sociale, nonché il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento è effettuato entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio di riferimento.

Art. 13: Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I Soci ordinari receduti decadranno dal diritto alla liquidazione delle azioni ove non ne facciano richiesta entro 12 (dodici) mesi dal decorso di efficacia del recesso.

Il Socio ordinario escluso non avrà diritto al rimborso di alcuna quota.

Art. 14: Soci sovventori

Possono essere ammessi nella Cooperativa soci sovventori, di cui all'Art. 4 della legge 31/01/92, n. 59.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci ordinari.

Art. 15: Conferimento e azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 1 (uno).

Art. 16: Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

La delibera che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicata al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta che deve essere corredata di quanto necessario all'ammissione del potenziale acquirente.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicare altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 17: Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;

- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiore di 2 (due) punti percentuali rispetto al rendimento dei buoni fruttiferi postali a 5 (cinque) anni;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione. I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 18: Recesso dei soci sovventori

Ai soci sovventori, spetta il diritto di recesso, oltre che nei casi di legge, anche qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni.

TITOLO QUARTO

Patrimonio Sociale ed esercizio sociale

Art. 19: Elementi costitutivi

Il Patrimonio della Cooperativa è costituito

- a) dal capitale sociale, che è variabile, ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da azioni del valore nominale di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) di modo che le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non siano superiori ai limiti di legge;
- b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- c) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di esercizio e con le azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni versato dai soci ordinari;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci, né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

Art. 20: Vincoli sulle azioni e loro alienazione

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni necessarie all'ammissione controfirmate per conferma e accetta-

zione dal potenziale acquirente e ferma la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

La delibera che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicata al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta corredata di quanto necessario all'ammissione.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti richiesti.

La delibera che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivata ed eventualmente indicare altro acquirente gradito alla Cooperativa e, a parità di condizioni, il socio richiedente l'autorizzazione dovrà cedere le azioni a questo nuovo soggetto.

Art. 21: Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale Il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli

a) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge;

b) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

c) alle altre riserve indivisibili.

È esclusa la distribuzione di utili a favore dei soci ordinari. L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 22: Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno proposta dal Consiglio di Amministrazione, attribuendola mediante una o più delle seguenti forme: erogazione diretta e/o aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio.

TITOLO QUINTO

Organi sociali

Art. 23: Organi

Sono organi della società

a) L'Assemblea dei soci

b) Il Consiglio di Amministrazione

c) Il Collegio sindacale se nominato

Art. 24 Assemblea

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (lettera raccomandata A.R, fax, e-mail, ecc.) inviato almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza; l'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia, in tal caso, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 25: Funzioni dell'assemblea

L'Assemblea

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
3. procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
4. procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo;
5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e ai Sindaci;
6. provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
7. delibera sull'eventuale erogazione dei ristorni;
8. delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
9. approva i regolamenti interni;
10. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
11. nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;
12. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongono alla sua approvazione.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, in termini che siano utili per l'approvazione del bilancio.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'intero Cooperativa. Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per gli assenti e dis-

senzienti salvo il diritto di impugnazione da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 27: Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 28: Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

I soci potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti in rapporto al numero dei soci delle organizzazioni territoriali del CAI che ciascun socio rappresenta al termine dell'esercizio precedente a quello di svolgimento dell'assemblea:

fino a 5.000 (cinquemila) soci – 1 (uno) voto; da 5.001 (cinquemilauno) fino a 10.000 (diecimila) soci – 2 (due) voti; da 10.001 (diecimilauno) fino a 20.000 (ventimila) soci – 3 (tre) voti; da 20.001 (ventimilauno) fino a 40.000 (quarantamila) soci – 4 (quattro) voti; oltre 40.000 (quarantamila) – 5 (cinque) voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente Art. 17.

In ogni caso, nessun socio può esercitare forme di controllo sull'Assemblea.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio, e che non sia Amministratore o dipendente.

Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 29: Presidenza dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente Consiglio di amministrazione o, in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 30: Consiglio di amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre consiglieri, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori. Come consentito dall'art. 2542 comma 5° C.C, un terzo degli amministratori è eletto dall'assemblea dei soci su indicazione del CLUB ALPINO ITALIANO espressa dal CC su proposta del Presidente Generale. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'assemblea tra gli amministratori indicati dal CLUB ALPINO ITALIANO, Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Consiglio, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge nel suo seno il Vi-

cepresidente.

Art. 31: Compiti degli amministratori

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Non sono delegabili i poteri esclusi per legge, i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Ogni 90 (novanta) giorni i delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa.

Art. 32: Convocazioni e deliberazioni

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente. La partecipazione alle riunioni del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di tele-video-comunicazione.

Art. 33: Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 34: Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti al Consiglio di Amministrazione. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, relativamente a particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 35: Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente. Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire

speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure a terzi.

Art. 36: Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea dei quali uno su indicazione del CLUB ALPINO ITALIANO espressa dal Comitato centrale di indirizzo e di controllo del Club Alpino Italiano.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti dei quali uno su indicazione del CLUB ALPINO ITALIANO espressa dal Comitato centrale di indirizzo e di controllo del Club Alpino Italiano.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Se l'Assemblea non provvede a nominare un Revisore Contabile ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. a cui è demandato il controllo contabile sulla società, il Collegio Sindacale, esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

TITOLO SETTIMO

Scioglimento e liquidazione

Art. 37 Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 38 Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine

a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;

b) al patrimonio del CLUB ALPINO ITALIANO.

TITOLO OTTAVO

Disposizioni generali e finali

Art. 39 Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno ed i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica Il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea che delibererà con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Art. 40: Mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

Le statuizioni in tema di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere puntualmente osservate.

Art. 41: Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative e, per quanto dalle stesse non previste, valgono, se ed in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

F.to Carlo Zanella

F.to Matteo Francesco Marteddu

F.to Roberto Manfredi

F.to Renato Frigo

F.to Bruno Migliorati

F.to Bruno Olivieri

F.to Francesco Sulpizio

F.to Giampaolo Guidobono Cavalchini

Notaio GRAZIA ANNUNZIATA
Via Duomo 348 (angolo via marina)
80133 Napoli (Na)
Tel. 0815545109 - Fax 0815543113
P.IVA 04513641219

Repertorio n. 1751

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

Il *di assets mezzo di avventuro* (17.05.2021) -

In Napoli e nel mio studio.

Avanti a Me dott.ssa Grazia ANNUNZIATA Notaio in Napoli l-

scritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli,

Torre Annunziata e Nola con studio alla Via Duomo n. 348,

E' PRESENTE

- Il "Club Alpino Italiano - Raggruppamento Regionale Campa-
nia", ente di diritto italiano, con sede legale in Napoli,
Via Eldorado n.3 - Castel dell'Ovo, c.f. 95087070637, in
persona del Presidente Regionale e legale rappresentante:

- LUISE Raffaele, nato a Napoli il 15 maggio 1963, domici-
liato per la carica presso l'indicata sede legale, c.f. LSU
REL 63E15 F839 M, autorizzato al compimento del presente at-
to - In conformità del vigente statuto - dal Comitato Diret-
tivo Regionale giusta delibera del 10 ottobre 2020.

Dell'identità personale, qualifica e poteri del costituito
cittadino italiano io Notaio, sono certo.

Il comparente autorizza l'intero trattamento dei dati perso-
nali per tutti i fini di legge, le comunicazioni a tutti gli
Uffici competenti e la conservazione dei dati.

Il "Club Alpino Italiano - Raggruppamento Regionale Campania"
come rappresentato



N O M I N A

suo procuratore speciale (e per quanto infra generale):

- MARTEDDU Matteo Francesco, nato a Orotelli (Nu) il 04 ottobre 1949, residente in Nuoro, Via Renzo Laconi n.13, c.f.

MRT MTF 49R04 G120 U, affinché lo stesso, in nome, conto e

rappresentanza del "Club Alpino Italiano - Raggruppamento

Regionale Campania" intervenga - unitamente ad altri sogget-

ti (persone fisiche e/o giuridiche, enti Pubblici e/o priva-

ti scelti dal nominato procuratore) - quale socio nell'atto

di costituzione della "SOCIETA' COOPERATIVA MONTAGNA SERVI-

ZI" meglio determinandone denominazione (anche in rettifica

di quanto sopra indicato), oggetto, sede, durata, capitale e

quant'altro necessario o richiesto per la validità della co-

stituzione stessa.

Viene conferito all'uopo al nominato procuratore ogni fa-

coltà per la migliore esecuzione della presente procura,

quale, a titolo meramente esemplificativo, quelle di:

- intervenire nell'atto costitutivo e sottoscriverlo nei modi di legge;

- assumere una partecipazione al capitale sociale in quote, fino a un massimo di nominali Euro 250,00 nell'osservanza delle condizioni previste dalla legge;

- assumere impegni circa i termini e le modalità dei versamenti da effettuare a liberazione della quota di capitale sottoscritta;

- approvare lo statuto sociale;

- procedere alla nomina dell'organo amministrativo, anche in persone estranee alla compagine sociale, ovvero nella persona del medesimo procuratore, fissandone gli eventuali emolumenti;

- procedere alla nomina dell'organo di controllo, se previsto dalla legge, ovvero, in caso contrario, determinarne, in via programmatica, la disciplina ed il funzionamento;

- inserire le limitazioni che riterrà opportune alla trasferibilità delle quote, compiere ogni formalità, di qualsiasi natura, che sia richiesta per la costituzione della Società;

- convenire ogni patto, clausola o condizione che riterrà opportuna e/o conveniente.

Il tutto senza che possano essere opposti difetto o imprecisione di poteri, essendo l'elencazione che precede semplicemente esemplificativa e non tassativa, e con l'espressa autorizzazione per il nominato procuratore a contrarre anche con sé stesso o come rappresentante di un'altra parte contrattuale, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1394 e 1395 del codice civile con esclusione di qualsiasi conflitto di interessi.


Il tutto con l'obbligo del rendiconto, a titolo gratuito e da esaurirsi in un unico contesto.

In esenzione da bollo ai sensi di legge (articolo 10 della Tabella A del D.P.R. 642/1972).



Di questo atto scritto in parte da persona di mia fiducia,
in parte da Me, su di un foglio per quattro facciate fin
qui, ho dato lettura al costituito che, nell'indicata qua-
lità, trovandolo conforme alla propria volontà lo approva e
con Me Notaio lo sottoscrive.

Raffaele Amico



Certificazione di conformità di copia digitale di originale analogico

(Art. 22, D.Leg.vo in data 7.3.2005. n. 82 e art. 68-ter, legge 16.2.1913 n. 89 e successive modificazioni)

Certifico io sottoscritta Dottoressa Grazia Annunziata, Notaio in Napoli, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola con studio alla Via Duomo n. 348, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 4 marzo 2022, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority), che la presente copia composta di numero due fogli per numero quattro facciate e redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, da Me Notaio ricevuto in data odierna e sottoscritto a norma di legge.

Napoli, Via Duomo n. 348, diciassette maggio duemilaventuno.

File firmato digitalmente dalla Dr.ssa Grazia ANNUNZIATA, Notaio.

Certificazione di conformità di documento cartaceo a documento informatico
(D.lgs n. 82 del 2005 e successive modifiche)

Certifico io sottoscritto Giampaolo Guidobono Cavalchini, Notaio residente a Cesano Maderno e iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, che la presente copia redatta su supporto cartaceo riprodotto, unitamente alla presente certificazione, in complessive sei facciate su numero tre fogli formato A4, è conforme alla copia autentica contenuta su supporto informatico e certificata dal Notaio Grazia Annunziata di Napoli conforme all'originale con firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante sistema di verifica ove risulta la vigenza (dal 4 marzo 2019 al 4 marzo 2022) del certificato di detta firma digitale del citato notaio rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato.
Cesano Maderno, 18 maggio 2021



Giampaolo Guidobono Cavalchini

Allegato.....^{n° B^v}..... al N° 3475/2139
di repertorio.

Repertorio n. 8161

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di
maggio

(17.5.2021)

in Caltanissetta nel mio studio in Via Kennedy n.46.

Innanzi a me Dottoressa Cecilia Claudia ROMANO, Notaio in
Caltanissetta iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili
riuniti di Caltanissetta e Gela,

è presente:

- LO CASCIO Francesco, nato a Tusa (ME) il giorno 8 agosto
1957, residente a Canicattì (AG) alla via Puccini n.18, c.f.
LCS FNC 57M08 L478S, cittadino italiano, che dichiara di
intervenire in quest'atto nella sua qualità di Presidente del
Raggruppamento Regionale Siciliano del Clup Alpino denominato
" Club Alpino Italiano - Regione Sicilia - Associazione di
Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore" con sigla

"CAI SICILIA -APS- ETS"

con sede in Palermo via Roma n.443, codice fiscale
97022540831, autorizzato a quest'atto giusta verbale
assembleare del 10 ottobre 2020 che, in estratto autentico si
allega al presente atto sotto la lettera "A".

Detto componente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi richiede di ricevere quest'atto in virtù del quale



dichiara di nominare suo procuratore speciale il signor:

MARTEDDU Matteo Francesco nato a Orotelli (Nuoro) il giorno 4

ottobre 1949 e residente in Nuoro via Renzo Laconi n. 42, CF

MRT MTF 49R04 G120U

affinché lo stesso, in sua rappresentanza intervenga nell'atto

di costituzione di società cooperativa, di cui il " Club

Alpino Italiano - Regione Sicilia - Associazione di Promozione

Sociale - Ente del Terzo Settore " sarà socio, determinandone

denominazione, oggetto, sede, durata, capitale e quant'altro

necessario o richiesto per la validità della sua

costituzione.

Lo stesso conferisce all'uopo alla parte procuratrice ogni

facoltà per la migliore esecuzione della presente procura,

quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle di:

- intervenire nell'atto costitutivo e sottoscriverlo nei modi

di legge;

- assumere una partecipazione al capitale sociale in quote,

fino a un massimo di nominali euro 250 nell'osservanza delle

condizioni previste dalla legge;

- assumere impegno circa i termini e le modalità dei

versamenti da effettuare a liberazione della quota di capitale

sottoscritta;

- approvare lo statuto sociale;

- procedere alla nomina dell'organo amministrativo, anche in

persone estranee alla compagine sociale, ovvero nella persona

di esso stesso procuratore, fissandone gli eventuali emolumenti;

- procedere alla nomina dell'organo di controllo, se previsto dalla legge, ovvero, in caso contrario, determinarne, in via programmatica, la disciplina ed il funzionamento;

- inserire le limitazioni che riterrà opportune alla trasferibilità delle quote;

- compiere ogni formalità, di qualsiasi natura, che sia richiesta per la costituzione della Società;

- convenire ogni patto, clausola o condizione che riterrà opportuna e/o conveniente.

Il tutto senza che possano essere opposti difetto o imprecisione di poteri, essendo l'elencazione che precede esemplificativa e non tassativa, e con l'espressa autorizzazione per il nominato procuratore a contrarre anche con se stesso o come rappresentante di un'altra parte contrattuale, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1394 e 1395 del codice civile.

Il presente mandato è conferito gratuitamente, sotto gli obblighi di legge, con promessa di rato e valido e da esaurirsi in unico contesto.



Richiesto io notaio ho redatto il presente atto che ho letto,

unitamente all'allegato, al comparente che, da me interpellato
lo dichiarano conforme alla sua volontà e lo sottoscrive con
me Notaio.

Si sottoscrive alle ore dieci e trenta

Dattiloscritto e manoscritto da persona di mia fiducia su fo-
gli uno di cui occupa le prime tre facciate e fin qui della
presente.

Paolo Ferraro

[Signature]

ALLOGATO "A"
Reg. M. 8181

Ente Gestore delle Riserve
Grotta Conza
Grotta di Entella
Monte Conca

CLUB ALPINO ITALIANO
REGIONE SICILIA
ONLUS

Raggruppamento Regionale


Sede legale: 90139 Palermo, Via Roma 443, presidenza 333/7342382, fax 091-6092589 C.F. 97022540831 gr cai sicilia@cai.it
Coordinamento Riserve Naturali: 90139 Palermo, Via Roma 443 cell. 3289332615 tel. 091/6118805 fax 091/6092589 e-mail: riservecaisicilia@gmail.com

Verbale dell'Assemblea Regionale dei Delegati del Gr Sicilia Belpasso, 10 Ottobre 2020

Il giorno 10 Ottobre 2020 alle ore 09,30 presso il Palazzo Bufali in via Roma a Belpasso, si è svolta in II convocazione l'Assemblea dei Delegati del GR, convocata dal P.R. con nota Prot.207/20 del 22/09/2020, per discutere del seguente Ordine del Giorno:

Sessione Ordinaria

DMISSIS



7. Approvazione del Regolamento OTTO Interregionale Escursionismo area CMI e deliberazioni conseguenti la proposta di partecipazione alla Cooperativa Montagna;

DMISSIS

L'assemblea si svolgerà nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33 del 16 maggio 2020 come convertito in legge e dal D.lgs.n. 83 del 30/07/2020, nonché delle Ordinanze c.u del Presidente della Regione Siciliana.



Prima dell'apertura della seduta si procede, come consuetudine, con l'accreditamento dei Delegati convenuti a cura della Commissione Verifica dei Poteri, nominata ai sensi dell'art.9 dello Statuto Regionale, la cui documentazione sarà integrata al presente verbale.

Alle ore 09:30 hanno inizio i lavori con il saluto del Presidente Regionale Francesco Lo Cascio che ringrazia il Presidente della Sezione di Belpasso, Enrico Fisichella, per l'ospitalità. Prende quindi la parola Enrico Fisichella per presentare il presidente della Fondazione Bufali Vito Sapienza, ringraziandolo della ospitalità e il Sindaco di Belpasso Daniele Motta. Il presidente Sapienza esprime un plauso per la organizzazione della giornata, in linea con gli indirizzi governativi tesi alla limitazione dei rischi pandemici. Illustra quindi i meriti storici della famiglia Bufali in favore della comunità belpassese e le finalità della fondazione. Il sindaco Motta mette in evidenza la preziosa presenza del Cai a Belpasso, ormai da 25 anni, per far crescere nel territorio la consapevolezza del patrimonio ambientale montano e

no da far conoscere e tutelare a tutta la popolazione. Pone quindi l'accento sulla esemplare esperienza della collaborazione per la messa a punto del Sentiero 786 che consente il collegamento escursionistico di Belpasso con la pista Altomontana e la rete sentieristica del Parco dell'Etna. Alle ore 12,00 interverrà il presidente del Parco dell'Etna Carlo Caputo per portare un saluto agli intervenuti, riconoscendo il valore delle attività del CAI nella tutela e nella promozione della corretta fruizione e promozione del territorio etneo. Nel rimarcare che purtroppo l'orizzonte temporale della sua presidenza supera di poco il biennio, Caputo pone l'accento sulla necessità di rilanciare la centralità del Parco nel governo del territorio, evitando i danni e le lungaggini conseguenze alla frammentazione dei poteri di governo tra troppi enti pubblici scoordinati tra loro. Caputo evidenzia come buona amministrazione la iniziativa di dar vita, insieme a 5 associazioni ambientaliste di caratura nazionale, ad un tavolo partecipativo capace di dar voce e risonanza alle problematiche di comune interesse.

OMISSIS

~~Riprende la parola il PR Lo Cascio alle ore 10,00 divulgando i primi dati forniti dalla Commissione Verifica dei Poteri che vedono rappresentate per effettiva presenza o delega n. 14 Sezioni su 15, con n. 15 Delegati su 19 totali, come di seguito (alle ore 14,40 giungerà Orazio Serraggi della sezione di Acireale che porterà i numeri definitivi per la sessione straordinaria a 15 sezioni su 15 e 16 Delegati su 19):~~

- Enrico Fisichella	ACIREALE	2° Delegato	Orazio Serraggi
- Longhitano Antonio	BELPASSO		
- Umberto Marino	BRONTE		
- Filippa Spitale per delega	CATANIA	2° Delegato	Vincenzo Agliata
- Giuseppe De Giorgio	CEFALU'		
- Carmelo Mangano	GIARRE		
- Nuccio Zanghi'	LINGUAGLOSSA		
- Liliana Chillè	MESSINA		
- Liliana Chillè per delega	NOVARA DI SICILIA		
- Giuseppe Pappalardo	PALERMO	2° Delegato	-----
- Filippa Spitale	PEDARA		
- Giovanni Macaluso per delega	PETRALIA SOTTANA		
- Eugenio Antoci	POLIZZI GENEROSA		
- Giuseppe Lagumina	RAGUSA	2° Delegato	-----
	SIRACUSA		

Sono inoltre presenti: i componenti del CDR Carlo Battaglia, Giuseppe Riggio, Guglielmo Scudero, Mario Laudani, i Past President Mario Vaccarella e Giuseppe Oliveri, i revisori dei conti Carmelo Greco, Gaetano Marino, Sergio Latino, il proboviro Venero Faro.

Darissis




OMISSIS

7° punto O.d.g.

Prende la parola il PR Lo Cascio per informare l'Assemblea della iniziativa del CAI Centrale di promuovere la costituzione di un OTTO interregionale Escursionismo in area CMI, formula ritenuta più efficiente in considerazione del corretto utilizzo delle somme disponibili e capace di esprimere una maggiore qualità in termini di formazione erogata. Si procede quindi all'esame della bozza pervenuta del relativo regolamento, già a conoscenza dei presenti e si perviene alla votazione con 13 voti favorevoli e due astenuti (Chillè). Il PR Lo Cascio passa quindi alla presentazione del progetto di costituzione della cooperativa Montagna in forma consorziale tra GR disponibili a partecipare alla iniziativa mediante la erogazione di una quota partecipativa di euro 250, illustrando i vantaggi di una gestione separata delle problematiche di merchandising legate ai marchi del CAI (primo fra tutti il Sentieroitalia) e la possibilità di erogare servizi sempre più qualificati.

Dopo ampia discussione l'Assemblea Regionale dei Delegati, esaminata la bozza di statuto, ritenute valide le motivazioni emerse per la partecipazione del Gruppo Regionale CAI Sicilia alla società Cooperativa Montagna Servizi, delibera con voti 15 su 15 di partecipare alla predetta società sottoscrivendo capitale sociale per € 250,00; dà mandato al Presidente del Gruppo Regionale di esprimere tale volontà e di sottoscrivere l'atto costitutivo o la domanda di adesione alla costituenda Cooperativa Montagna Servizi attribuendogli ampia facoltà di concordare modalità, patti e condizioni nonché di partecipare alle assemblee della cooperativa rappresentando il Gruppo regionale CAI Sicilia e esprimendone il voto sulle materie poste all'ordine del giorno.

DAI 15515



Alle ore 15,45, conclusi gli interventi, il presidente Fisichella dichiara chiusa l'assemblea.



Il Segretario Verbalizzante
Vincenzo Aghata



Il Presidente dell'Assemblea
Enrico Fisichella

Visto
Il PR del Gr Sicilia
Francesco Lo Cascio



IL PRESIDENTE
(Francesco Lo Cascio)

REP. 8160

AUTENTICA DI DOCUMENTO


* * *

Io dottoressa **Cecilia Claudia ROMANO**, Notaio
in Caltanissetta,
certifico

che la presente copia fotostatica è conforme a
quanto leggesi nel libro Verbali Assemblea della
società "**Club Alpino Italiano - Regione Sicilia -
Associazione di Promozione Sociale - Ente bdel
Terzo Settore**" con sigla "**CAI SICILIA - ASP-
ETS**", con sede in Palermo via Roma n.443,
C.F.97022540831

Le parti omesse non alterano il contenuto di
quanto riportato.

Caltanissetta, li 17 Maggio 2021



Rep.n.8165

Certifico io sottoscritto, dottoressa Cecilia Claudia ROMANO, notaio in Caltanissetta, iscritto nel Collegio dei distretti notarili riuniti di Caltanissetta e Gela, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale con l'annesso allegato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e dell'art. 73 L. 16-2-1913 n. 89. Consta in detto formato di undici pagine, compres ala presente. Caltanissetta li 17 maggio 2021, nel mio studio in via Kennedy n.46. Firmato digitalmente: Cecilia Claudia ROMANO Notaio

Certificazione di conformità di documento cartaceo a documento informatico
(D.lgs n. 82 del 2005 e successive modifiche)

Certifico io sottoscritto Giampaolo Guidobono Cavalchini, Notaio residente a Cesano Maderno e iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, che la presente copia redatta su supporto cartaceo riprodotto, unitamente alla presente certificazione, in complessive dodici fasciate su numero sei fogli formato A4, è conforme alla copia autentica contenuta su supporto informatico e certificata dal Notaio Cecilia Claudia Romano di Caltanissetta conforme all'originale con firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante sistema di verifica ove risulta la vigenza (dal 20 novembre 2020 al 20 novembre 2023) del certificato di detta firma digitale del citato notaio rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Cesano Maderno, 18 maggio 2021



Giampaolo Guidobono Cavalchini

Numero di Repertorio 43774

Procura Speciale

REPUBBLICA ITALIANA



L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di maggio in Foggia nel mio studio alla Via Vincenzo Della Rocca n.38, innanzi a me dottoressa Rossella SANNONER Notaio in Foggia iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Foggia e Lucera, è presente

- LELARIO Ferdinando nato a Cerignola il 23 ottobre 1943, residente in Foggia via Federico Spera n.48 c.f. LLR FDM 43R23 C514Y, nella sua qualità di Presidente e legittimo rappresentante, come lo stesso dichiara, del Gruppo Regionale Pugliese del Club Alpino Italiano con sede in Foggia via G.Imperiale n.50, C.F.93305680725,

Il comparente della cui identità personale io Notaio sono certa mi chiede di ricevere il presente atto con il quale nomina e costituisce suo procuratore speciale il signor OLIVIERI Bruno nato a Macerata il 24 agosto 1965, residente in

Macerata via Dei Velini 19/P

affinché lo stesso, in sua rappresentanza intervenga nell'atto di costituzione di una società a responsabilità limitata, di cui lo stesso procuratore sarà socio, in proprio e quale procuratore di altri soggetti, determinandone denominazione, oggetto, sede, durata, capitale e quant'altro necessario o richiesto per la validità della sua costituzione.



Lo stesso conferisce all'uopo alla parte procuratrice ogni facoltà per la migliore esecuzione della presente procura, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle di:

- intervenire nell'atto costitutivo e sottoscriverlo nei modi di legge;

- assumere una partecipazione al capitale sociale in quote, fino a un massimo di nominali euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero), versandola, in tutto od in parte, sia in denaro che sotto forma di conferimenti di beni in natura, nell'osservanza delle condizioni previste dalla legge;

- assumere impegno circa i termini e le modalità dei versamenti da effettuare a liberazione della quota di capitale sottoscritta;

- approvare lo statuto sociale;

- procedere alla nomina dell'organo amministrativo, anche in persone estranee alla compagine sociale, ovvero nella persona di esso stesso procuratore, fissandone gli eventuali emolumenti;

- procedere alla nomina dell'organo di controllo, se previsto dalla legge, ovvero, in caso contrario, determinarne, in via programmatica, la disciplina ed il funzionamento;

- approvare, nei limiti di legge, eventuali preferenze nella ripartizione degli utili a favore dei soci fondatori o di determinate categorie di soci e stabilire analoghi criteri in sede di liquidazione;

- inserire le limitazioni che riterrà opportune alla trasferibilità delle quote;

- compiere ogni formalità, di qualsiasi natura, che sia richiesta per la costituzione della Società;

- convenire ogni patto, clausola o condizione che riterrà opportuna e/o conveniente.

Il tutto senza che possano essere opposti difetto o imprecisione di poteri, essendo l'elencazione che precede esemplificativa e non tassativa, e con l'espressa autorizzazione per il nominato procuratore a contrarre anche con sé stesso o come rappresentante di un'altra parte contrattuale, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1394 e 1395 del codice civile.

~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~

Il presente atto è stato da me Notaio letto al comparente che lo dichiara conforme alla sua volontà. Consta di un foglio scritto in parte con mezzo elettronico sotto la mia direzione da persona di mia fiducia in parte a mano da me Notaio su due pagine intere e fin dove vedesi della terza

Gerlando Lelario

Anna Maria [Signature]




Certifico io sottoscritta dottoressa Rossella SANNONER Nota-
io in Foggia iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuni-
ti di Foggia e Lucera mediante apposizione della mia firma
digitale (dotata di certificato digitale in vigore dal 09
ottobre 2020 al 09 ottobre 2023, rilasciato da Consiglio Na-
zionale del Notariato Qualified Certification Authority), la
presente copia su supporto informatico, conforme al documento
originale analogico da me ricevuto, firmato a norma di legge.
Imposta di Bollo assolta con contrassegno telematico identi-
ficativo n.01192032234153 del 12 maggio 2021.
Foggia, quattordici maggio duemilaventuno nel mio studio in
via Vincenzo Della Rocca n.38. Firmato digitalmente Rossella
Sannoner

Certificazione di conformità di documento cartaceo a documento informatico
(D.lgs n. 82 del 2005 e successive modifiche)

Certifico io sottoscritto Giampaolo Guidobono Cavalchini, Notaio residente a Cesano Maderno e iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, che la presente copia redatta su supporto cartaceo riprodotto, unitamente alla presente certificazione, in complessive cinque facciate su numero tre fogli formato A4, è conforme alla copia autentica contenuta su supporto informatico e certificata dal Notaio Rossella Sannoner di Foggia conforme all'originale con firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante sistema di verifica ove risulta la vigenza (dal 9 ottobre 2020 al 9 ottobre 2023) del certificato di detta firma digitale del citato notaio rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato.
Cesano Maderno, 18 maggio 2021

Giampaolo Guidobono Cavalchini



Repertorio n. 4464

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

Il *Sc. mette* maggio duemilaventuno in Melfi e nel mio studio.

Innanzi a me **ROCCO CIMMINO**, notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina, residente in Melfi con studio al Corso Garibaldi n. 27,

E' COMPARSO

Pasqualino **MINADEO**, nato a Campobasso il 26 aprile 1976, domiciliato in Melfi alla Contrada San Nicola snc, codice fiscale MND PQL 76D26 B519X, nella sua qualità di Presidente del Club Alpino Italiano Gruppo Regionale di Basilicata, con sede in Melfi alla Via G. D'Annunzio n. 35, codice fiscale 96069250767, nominato con verbale del 10/10/2020.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, con il presente atto conferisce procura speciale a Bruno Olivieri, nato a Macerata il 24 agosto 1965, residente a Macerata alla Via dei Velini n. 19/p, codice fiscale LVR BRN 65M24 E783K, affinché lo stesso, in sua rappresentanza intervenga nell'atto di costituzione di società cooperativa, di cui il Gruppo Regionale Basilicata del CAI sarà socio, determinandone denominazione, oggetto, sede, durata, capitale e quant'altro necessario o richiesto per la validità della sua costituzione.

Lo stesso conferisce all'uopo alla parte procuratrice ogni facoltà per la migliore esecuzione della presente procura, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle di:



	- intervenire nell'atto costitutivo e sottoscriverlo nei modi di legge; _____
	- assumere una partecipazione al capitale sociale in quote, fino a un massimo di nominali euro 250 nell'osservanza delle condizioni previste dalla legge; _____
	- assumere impegno circa i termini e le modalità dei versamenti da effettuare a liberazione della quota di capitale sottoscritta; _____
	- approvare lo statuto sociale; _____
	- procedere alla nomina dell'organo amministrativo, anche in persone estranee alla compagine sociale, ovvero nella persona di esso stesso procuratore, fissandone gli eventuali emolumenti; _____
	- procedere alla nomina dell'organo di controllo, se previsto dalla legge, ovvero, in caso contrario, determinarne, in via programmatica, la disciplina ed il funzionamento; _____
	- inserire le limitazioni che riterrà opportune alla trasferibilità delle quote; _____
	- compiere ogni formalità, di qualsiasi natura, che sia richiesta per la costituzione della Società; _____
	- convenire ogni patto, clausola o condizione che riterrà opportuna e/o conveniente. _____
	Il tutto senza che possano essere opposti difetto o imprecisione di poteri, essendo l'elencazione che precede esemplificativa e non tassativa, e con l'espressa autorizzazione per il nominato procuratore a contrarre anche con sé stesso o come rappresentante di un'altra parte contrattuale, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1394 e 1395 del codice civile. _____

Di

questo atto, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da
persona di mia fiducia su un foglio per Tre facciate, ho dato
lettura alla parte costituita che lo approva e con me notaio lo sottoscrive
alle ore *sedici e venti.*

Poppeo Antonio Minichello



**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA REDATTA SU
SUPPORTO DIGITALE A ORIGINALE REDATTO SU SUPPORTO
CARTACEO**

**Certifico io sottoscritto Dott. ROCCO CIMMINO, notaio iscritto nel
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala
Consilina, residente in Melfi con studio al Corso Garibaldi n. 27, che la
presente copia, redatta su supporto digitale composta di numero 3 (tre)
pagine su numero 1 (uno) foglio è conforme alla copia autentica, contenuta
su supporto cartaceo.**

Melfi, 17 maggio 2021

File firmato digitalmente dal Dott. ROCCO CIMMINO, Notaio.

Certificazione di conformità di documento cartaceo a documento informatico
(D.lgs n. 82 del 2005 e successive modifiche)

Certifico io sottoscritto Giampaolo Guidobono Cavalchini, Notaio residente a Cesano Maderno e iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, che la presente copia redatta su supporto cartaceo riprodotto, unitamente alla presente certificazione, in complessive cinque facciate su numero tre fogli formato A4, è conforme alla copia autentica contenuta su supporto informatico e certificata dal Notaio Rocco Cimmino di Melfi conforme all'originale con firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante sistema di verifica ove risulta la vigenza (dal 25 agosto 2020 al 25 agosto 2023) del certificato di detta firma digitale del citato notaio rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Cesano Maderno, 18 maggio 2021

Giampaolo Guidobono Cavalchini



N. 3098 di repertorio

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di maggio,
ore sedici (14 maggio 2021 h. 16.00)

In Spoleto (PG), nel mio studio in viale Trento e Trieste n. 65. Avanti
a me dottor GIAMPIETRO GALASSI, Notaio in Spoleto, iscritto nel
Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Terni, Orvieto e Spoleto,

si costituisce :

- ANGELI GIAN LUCA, nato a Foligno (PG) il 02 gennaio 1969,
codice fiscale NGL GLC 69A02 D653Y, domiciliato per la carica e
nella sede delle quali in appresso, il quale non interviene in proprio,
ma nella sua qualità di Presidente del:

1) **Gruppo Regionale del Club Alpino Italiano**, con sede in Foligno
(PG) via Umberto I n. 116, con codice fiscale 93006790542, con pec
gr.umbria@pec.cai.it e con ulteriore indirizzo presidenza.cai
umbria@gmail.com

Detto componente, della cui identità personale, qualifica e poteri, io
Notaio sono certo, con il presente atto conferisce procura speciale a

- OLIVIERI BRUNO, nato a Macerata (MC) il 24 agosto 1965, ivi
residente in via dei Velini n. 19/P, codice fiscale LVR BRN 65M24
E783K,

affinché lo stesso, in rappresentanza dell'ente procurante intervenga
nell'atto di costituzione di società cooperativa, di cui il Gruppo
Regionale Umbria del CAI sarà socio, determinandone



denominazione, oggetto, sede, durata, capitale e quant'altro necessario o richiesto per la validità della sua costituzione.

Lo stesso conferisce all'uopo alla parte procuratrice ogni facoltà per la migliore esecuzione della presente procura, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle di:

- intervenire nell'atto costitutivo e sottoscriverlo nei modi di legge;
- assumere una partecipazione al capitale sociale in quote, fino a un massimo di nominali euro 250 (duecentocinquanta) nell'osservanza delle condizioni previste dalla legge;
- assumere impegno circa i termini e le modalità dei versamenti da effettuare a liberazione della quota di capitale sottoscritta;
- approvare lo statuto sociale;

- procedere alla nomina dell'organo amministrativo, anche in persone estranee alla compagine sociale, ovvero nella persona di esso stesso procuratore, fissandone gli eventuali emolumenti;

- procedere alla nomina dell'organo di controllo, se previsto dalla legge, ovvero, in caso contrario, determinarne, in via programmatica, la disciplina ed il funzionamento; - inserire le limitazioni che riterrà opportune alla trasferibilità delle quote; compiere ogni formalità, di qualsiasi natura, che sia richiesta per la costituzione della Società;

- convenire ogni patto, clausola o condizione che riterrà opportuna e/o conveniente.

Il tutto senza che possano essere opposti difetto o imprecisione di poteri, essendo l'elencazione che precede esemplificativa e non tassativa, e con l'espressa autorizzazione per il nominato procuratore

a contrarre anche con sé stesso o come rappresentante di un'altra parte contrattuale, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1394 e 1395 del codice civile.


La presente procura, da esaurirsi in un unico contesto di funzione, si intende rilasciata con obbligo di rendiconto.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, del quale ho dato lettura al comparente che lo approva. Scritto interamente da me Notaio per la maggior parte con mezzi meccanici, ed in piccola parte a mano, consta di un foglio per tre facciate fin qui.

L'atto viene sottoscritto in calce dal Comparente e da Me Notaio alle

ore *sedici e quaranta*

- Gian Luca Angeli



- Giampietro galassi Notaio

(impronta del sigillo)

